

Prot. G.U. n. 14PCA
Stagione Sportiva 2024/2025

DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico,

LETTO il referto arbitrale e relativo rapporto della gara n. 132 tra KINIDERGARTEN BASKET BL / I VASCONIANI VOLLEY MARC del 10.04.2025;

VISTO lo statuto del C.S.I.;

VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in "Sport in Regola", validi per la corrente stagione;

VISTO il "Massimario delle Sanzioni";

VISTO il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2024;

VISTO il Regolamento locale per la disciplina Basket "Estratti del Regolamento – Campionato Provinciale 2024/25";

CONSIDERATO che il giocatore n. 30 de I Vasconiani, Sig. Giovanni Cavallin, a seguito di un fallo tecnico per proteste, continuava nel suo atteggiamento protestatorio, a cui si aggiungeva una bestemmia, venendo così sanzionato con un'espulsione temporanea (che ha comportato l'espulsione per somma di ammonizioni di cui al CU 25-GU 24-25).

Uscendo dal campo il giocatore applaudiva ironicamente verso l'arbitro.

RITENUTO che la condotta irrisoria dell'atleta a seguito dell'espulsione temporanea sia da sanzionare.

P.Q.M.

- Commina a carico del Sig. **Giovanni Cavallin**, tesserato della I Vasconiani, la sanzione di n. 1 giornata di squalifica, da scontarsi nella prima gara utile ed € 15 di multa.

Treviso, lì 14.04.2025

il G.U.